



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 1 febbraio 2010 (02.02)
(OR. en)**

5919/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0008 (NLE)**

**ANTIDUMPING 2
COMER 6**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	29 gennaio 2010
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)16 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 29.1.2010
COM(2010)16 definitivo

2010/0008 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

RELAZIONE

1) CONTESTO DELLA PROPOSTA

- Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata), che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, ("regolamento di base") nel procedimento di riesame in previsione della scadenza concernente le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese ("RPC").

- Contesto generale

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

- Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, del 29 novembre 2004 (GU L 359 del 4.12.2004).

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2) CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- Consultazione

Conformemente alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno già avuto la possibilità di difendere i propri interessi nel corso dell'inchiesta.

- Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- Valutazione dell'impatto

La presente proposta si iscrive nel quadro dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale; tuttavia, la prescrizione secondo la quale le misure non devono essere contrarie all'"interesse dell'Unione" significa che la valutazione dell'impatto più ampio delle stesse costituisce parte integrante dell'inchiesta.

3) ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Sintesi delle misure proposte

Il 5 dicembre 2008 la Commissione ha annunciato, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ("avviso di apertura"), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC.

Il riesame in previsione della scadenza è stato avviato in seguito ad una domanda presentata il 4 settembre 2008 da un produttore dell'Unione che rappresenta una percentuale rilevante della produzione totale dell'Unione di meccanismi per la legatura di fogli.

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della RPC.

La proposta di regolamento del Consiglio allegata contiene le conclusioni del riesame in previsione della scadenza relative al dumping, al pregiudizio e all'interesse dell'Unione.

Gli Stati membri sono stati consultati durante la riunione del comitato antidumping del 13 gennaio 2010.

La Commissione propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 4 marzo 2010.

- Base giuridica

Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

- Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni di seguito esposte.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione europea, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini; il regolamento di base limita tuttavia il livello dei dazi che possono essere

istituiti a quanto necessario per eliminare il pregiudizio causato dal dumping accertato.

- Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti risulterebbero inadeguati per i motivi indicati di seguito.

Il regolamento di base sopraindicato non prevede altre opzioni.

4) INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (versione codificata)¹, che abroga il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base")², in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Con il regolamento (CE) n. 119/97³, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi varianti tra il 32,5% e il 39,4% sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli ("meccanismi") originari della Repubblica popolare cinese ("RPC"). Tali aliquote del dazio erano applicabili ai meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, mentre per i meccanismi con 17 e 23 anelli l'importo del dazio era pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 EUR per 1 000 unità e il prezzo franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, quando quest'ultimo era inferiore al prezzo minimo all'importazione.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2100/2000⁴, il Consiglio ha modificato e aumentato i dazi sopraindicati per alcuni tipi di meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli, in seguito a un'inchiesta di riesame ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base. I dazi modificati andavano dal 51,2% al 78,8%.

¹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

² GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

³ GU L 22 del 24.1.1997, pag. 1.

⁴ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 1.

- (3) A seguito di un esposto presentato da due produttori dell'Unione nel gennaio 2002 è stato aperto un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base⁵, e, con il regolamento (CE) n. 2074/2004⁶ il Consiglio ha prorogato di quattro anni la validità delle misure antidumping esistenti.
- (4) A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1208/2004⁷, il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese.
- (5) A seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 33/2006⁸ il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che tali prodotti siano dichiarati o meno originari di tale paese.
- (6) Infine, nell'agosto 2008, con il regolamento (CE) n. 818/2008⁹, il Consiglio ha esteso il campo d'applicazione delle misure ad alcuni tipi di meccanismi leggermente modificati in quanto si è riscontrato che tali misure erano state eluse.

2. Domanda di riesame

- (7) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese¹⁰, il 4 settembre 2008 la Commissione europea ("la Commissione") ha ricevuto una domanda di riesame delle suddette misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (8) La domanda è stata presentata dal produttore dell'Unione Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH ("il richiedente") che rappresenta una quota considerevole, in questo caso più del 50%, della produzione totale dell'Unione di meccanismi per la legatura di fogli. La richiesta è stata motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione.
- (9) Sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi sufficienti per giustificare l'apertura di un riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato un riesame¹¹.

3. Inchiesta

a) Procedura

- (10) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente

⁵ GU C 21 del 24.1.2002, pag. 25.

⁶ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

⁷ GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 1.

⁸ GU L 7 del 12.1.2006, pag. 1.

⁹ GU L 221 del 19.8.2008, pag. 1.

¹⁰ GU C 146 del 12.6.2008, pag. 33.

¹¹ GU C 310 del 5.12.2008, pag. 15.

interessati, i rappresentanti del paese esportatore, il produttore dell'Unione che ha presentato la richiesta e l'altro produttore dell'Unione noto. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di far conoscere il loro punto di vista per iscritto e richiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

- (11) Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine fissato dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.
- (12) Sono stati inviati questionari a tutte le parti che erano state ufficialmente informate dell'apertura del riesame e a quelle che ne avevano fatto richiesta entro il termine indicato nell'avviso di apertura. È stato inoltre contattato un produttore in Thailandia (paese di riferimento previsto), al quale è stato inviato un questionario.
- (13) Al questionario hanno risposto un produttore esportatore della RPC che non esportava meccanismi nell'Unione europea ("UE") e la sua società collegata in Thailandia, il produttore dell'Unione che ha presentato la richiesta, tre importatori non collegati e un utilizzatore collegato al denunziante. L'altro produttore dell'Unione non ha collaborato all'inchiesta e un importatore non collegato si è limitato a comunicare le sue osservazioni.
- (14) Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi. È stato fissato un termine entro il quale esse potevano presentare le loro osservazioni in merito a tali comunicazioni. Le osservazioni delle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, la Commissione ha modificato le proprie conclusioni di conseguenza.

b) Parti interessate e visite di verifica

- (15) I servizi della Commissione hanno raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'UE. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

i) Produttore dell'Unione che ha presentato la richiesta

- Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Vienna, Austria.

ii) Produttore del paese esportatore

- Wah Hing Stationery Manufactory Ltd (WHS), Guangzhou e la sua società collegata Wah Hing Stationery Manufactory Ltd ("WHS"), Hong Kong, RPC.

iii) Importatore non collegato dell'UE

- Giardini S.r.l., Settimo Milanese, Italia.

c) Periodo dell'inchiesta

- (16) L'inchiesta relativa al persistere o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2007 e il 30 settembre 2008 ("periodo dell'inchiesta

di riesame" o "PIR"). L'esame delle tendenze significative ai fini della valutazione della probabilità del persistere o della reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2005 e la fine del PIR ("periodo considerato").

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (17) Il prodotto in esame è quello definito nel regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 818/2008 del Consiglio, ossia alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, costituiti da due lame o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo d'acciaio a scatto, fissato al meccanismo. Gli anelli possono essere di forma diversa; i più diffusi sono rotondi o a D ("il prodotto in esame"). Essi sono attualmente classificati nel codice NC ex 83 05 10 00. Non rientrano nella definizione del prodotto in esame i meccanismi a leva classificati nello stesso codice NC.
- (18) I meccanismi sono utilizzati per realizzare fascicoli di carta, cartoncino o plastificati, fascicoli di presentazione ed altri fascicoli rilegati.
- (19) Durante il PIR sono stati venduti nell'UE numerosi tipi diversi di meccanismi. Le differenze tra tali tipi riguardano la larghezza della base, il tipo di meccanismo, il numero di anelli, il sistema di apertura, la capacità nominale di legatura, il diametro degli anelli, la forma degli anelli, la lunghezza e la distanza tra gli anelli. Dato che tutti i tipi presentano le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e che, all'interno di determinate gamme di prodotto, essi sono intercambiabili, si è stabilito che, ai fini del presente procedimento, tutti i meccanismi per la legatura di fogli costituiscono un unico prodotto.

2. Prodotto simile

- (20) Si è constatato inoltre che i meccanismi prodotti nella RPC e quelli prodotti dall'industria dell'Unione e venduti sul mercato interno presentavano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse applicazioni.
- (21) Si è pertanto concluso che i meccanismi originari della RPC e quelli prodotti e venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE sono tutti prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. PROBABILITÀ DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL DUMPING

- (22) A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, si è esaminato se la scadenza delle misure in vigore rischiasse di comportare il persistere o la reiterazione del dumping.

1. Osservazioni preliminari

- (23) Nessun produttore cinese che esporta i meccanismi nell'UE ha collaborato all'inchiesta. Delle quattro società cinesi citate nella domanda soltanto una ha collaborato, oltre alla sua società collegata stabilita in Thailandia. Le altre tre società esportatrici non hanno risposto al questionario. L'unico produttore cinese che ha

collaborato non ha esportato il prodotto in esame nell'UE, ma in altri paesi terzi. Mancando la collaborazione dei produttori cinesi esportatori di meccanismi verso l'UE durante il PIR, la Commissione ha basato le sue conclusioni riguardo al dumping sui dati messi a disposizione da altre fonti conformemente al disposto dell'articolo 18 del regolamento di base. Nella fattispecie si è ritenuto che le informazioni più attendibili e adatte fossero quelle fornite da Eurostat relativamente alle esportazioni. Per quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini dell'inchiesta, tali informazioni sono state verificate in relazione ai dati forniti dall'unico produttore cinese che ha collaborato con l'attuale inchiesta ma che non ha esportato meccanismi nell'UE e alle statistiche cinesi sulle esportazioni. Tuttavia, tenuto conto del fatto che non esistono dati societari specifici riguardo ai quantitativi e ai volumi forniti dai produttori esportatori cinesi, le statistiche di Eurostat sono tuttora considerate gli unici dati disponibili indicativi delle esportazioni cinesi nell'UE, anche se il livello assoluto dei prezzi indicati da Eurostat risulta piuttosto elevato rispetto ai prezzi all'importazione delle statistiche cinesi sulle esportazioni e alle cifre di Eurostat relative ad altri paesi terzi.

2. Persistere del dumping

a) Paese di riferimento

- (24) Dato che la RPC è un'economia in fase di transizione, il valore normale deve essere determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a, del regolamento di base, in base al prezzo o al valore normale costruito in un appropriato paese terzo ad economia di mercato ("paese di riferimento") oppure al prezzo all'esportazione da tale paese terzo in altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per un prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.
- (25) Nell'inchiesta precedente era stata scelta l'India come paese di riferimento. A questo proposito si rammenta che la Commissione ha informato l'unico produttore indiano che ha collaborato all'inchiesta precedente dell'apertura dell'attuale procedimento; quest'ultimo ha tuttavia rifiutato di collaborare. Nella domanda di riesame in previsione della scadenza, è stata proposta la Thailandia come paese di riferimento ai fini della determinazione del valore normale. Tale scelta è stata contestata da alcune parti interessate secondo le quali l'India sarebbe stata il paese di riferimento più adatto.
- (26) Per quanto riguarda la Thailandia, un produttore di questo paese ha accettato di collaborare. Pertanto, la Commissione ha esaminato la possibilità di utilizzare i dati ottenuti dalla Thailandia ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. A tale proposito si osserva che il prodotto in esame non era venduto sul mercato interno thailandese. Pertanto, il valore normale in Thailandia doveva essere determinato in base all'articolo 2, paragrafo 6, lettera c).
- (27) Inoltre, confrontando il livello dei prezzi medi all'esportazione del prodotto in esame dalla Thailandia con quello dei prezzi medi all'esportazione del prodotto in esame dalla RPC, in base ai dati forniti da Eurostat, si è riscontrato che i prezzi cinesi erano superiori ai prezzi thailandesi. A questo proposito è utile precisare che la definizione del prodotto in esame si applica ad una vasta gamma di diversi tipi di prodotto e che i prezzi possono variare a seconda del tipo di prodotto. A causa della mancanza di

collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi è stato impossibile stabilire l'esatta composizione delle loro vendite all'esportazione nell'UE e paragonarla alla gamma di prodotti dei produttori esportatori thailandesi. Di conseguenza, dal momento che non vi erano elementi per ritenere che lo scarto rilevante nei prezzi all'esportazione fosse imputabile ad altri fattori, si è concluso che la differenza sta nella gamma di meccanismi esportati verso l'UE rispettivamente dai produttori esportatori thailandesi e dai produttori esportatori cinesi. Di fatto, alla luce delle differenze dei prezzi all'esportazione dalla Thailandia e dalla RPC nell'Unione europea, si è concluso, sulla base dei dati più attendibili, che le esportazioni dalla RPC riguardano tipi di prodotto più costosi, più elaborati e che anche per questo motivo non sarebbe opportuno utilizzare i dati della Thailandia ai fini della determinazione del valore normale per la RPC.

- (28) Inoltre, la società thailandese era collegata con l'unico produttore cinese di meccanismi che ha collaborato. La Commissione ha valutato se il fatto che le due società erano collegate potesse incidere sulla determinazione del valore normale. A tale proposito si rammenta che le inchieste precedenti (in particolare due inchieste relative all'elusione delle misure) hanno rivelato che la società thailandese è stata creata da un produttore cinese in risposta all'istituzione di misure antidumping sul prodotto in esame. La stessa conclusione è confermata dall'attuale inchiesta, come esposto in dettaglio nel considerando 38. Alla luce di questo solido collegamento tra il produttore cinese e quello thailandese si è ritenuto opportuno non utilizzare le informazioni fornite dall'unica società che ha collaborato del paese di riferimento proposto. Pertanto, tenuto conto di tutti i fattori di cui sopra e conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, la Thailandia non è stata considerata un paese di riferimento adatto ai fini della determinazione del valore normale.
- (29) Stando a quanto suddetto riguardo alla Thailandia, alla mancanza di collaborazione da parte dell'India, utilizzato in precedenza come paese di riferimento, nonché al fatto che nessuna società cinese esportatrice di meccanismi nell'UE abbia collaborato all'inchiesta, si è ritenuto opportuno basare il calcolo del valore normale su ogni altra base equa, ovverosia sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile.

b) Valore normale

- (30) Stante quanto sopra, si è deciso di basare la determinazione del valore normale, conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, sui prezzi dell'industria dell'Unione, ovverosia sui prezzi effettivamente pagati o pagabili nell'Unione per il prodotto simile. Il valore normale è stato pertanto calcolato sulla base di dati forniti dal produttore dell'Unione richiedente verificati presso la sua sede. Le vendite del prodotto simile realizzate dal produttore in questione sul mercato interno sono risultate rappresentative rispetto alle esportazioni del prodotto in esame dalla RPC nell'Unione europea. Dal momento che le vendite dell'industria dell'Unione sono state effettuate in perdita, è stato necessario adeguare i prezzi di vendita per includere un equo margine di profitto, come previsto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. A tal fine si è tenuto conto di un congruo margine di profitto del 5%, ritenuto ragionevole per questo tipo di attività commerciale.

c) Prezzo all'esportazione

- (31) Conformemente all'articolo 18 del regolamento di base e mancando ogni collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all'esportazione è stato calcolato sulla base dei dati di Eurostat.

d) Confronto

- (32) Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato allo stadio franco fabbrica. Per garantire un equo confronto fra il valore normale e il prezzo all'esportazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Ove necessario, sono stati operati adeguamenti per differenze riguardanti le spese di trasporto, assicurazione e altri costi legati al trasporto.

e) Margine di dumping

- (33) Tenuto conto di quanto precede e in mancanza di ogni altra informazione attendibile riguardo al margine di dumping su scala nazionale in Cina, quest'ultimo è stato calcolato sulla base di un confronto delle medie ponderate; espresso quale percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell'UE, dazio non corrisposto, è risultato pari al 20,7%.

f) Conclusioni relative al dumping

- (34) L'inchiesta ha accertato l'esistenza di pratiche di dumping durante il PIR. Questa conclusione si basa i) da un lato, sui prezzi all'esportazione secondo i dati di Eurostat per le ragioni esposte al considerando 23 e ii) dall'altro, sul valore normale determinato sulla base dei prezzi dell'industria dell'Unione conformemente alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base per le ragioni esposte ai considerando 24-29.

3. Reiterazione del dumping

- (35) Dopo aver verificato l'esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare la probabilità della reiterazione del dumping. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, ad eccezione di una società che esportava soltanto verso paesi non-UE e in ragione della scarsità di informazioni disponibili, le conclusioni qui di seguito esposte si basano principalmente, come disposto dall'articolo 18 del regolamento di base, sui dati disponibili, ossia i dati di Eurostat, quelli forniti dall'unica società che ha collaborato, le statistiche cinesi e i dati contenuti nella domanda di riesame.
- (36) A tale proposito, sono stati analizzati i seguenti elementi: a) le capacità di produzione inutilizzate e la strategia dei produttori cinesi esportatori in materia di volumi e prezzi dei e b) l'interesse del mercato dell'UE per gli esportatori cinesi per quanto riguarda prezzi e volumi.

a) *Capacità inutilizzate e politica dei produttori cinesi esportatori*

- (37) È opportuno rammentare che, dal momento che i produttori esportatori, a parte WHS, non hanno collaborato, non erano disponibili informazioni in merito alla produzione nella RPC, alle capacità di produzione inutilizzate e alle vendite realizzate sul mercato cinese, fatta eccezione per il produttore che ha collaborato.
- (38) L'unico produttore cinese che ha collaborato aveva ridotto significativamente la propria capacità di produzione tra il 2005 e il PIR (la cifra esatta non può essere rivelata per ragioni di riservatezza). Egli potrebbe, tuttavia, incrementare nuovamente la sua capacità di produzione. Infatti, la capacità di produzione attualmente ridotta potrebbe essere ripristinata senza indugio e senza difficoltà dal momento che il produttore in questione possiede tuttora un impianto industriale vuoto accanto a quello operativo. In quel sito il produttore cinese potrebbe ripristinare in breve tempo, ad esempio entro sei mesi, una linea di produzione di meccanismi, utilizzando l'attrezzatura esistente, destinata attualmente ad altre produzioni, ma riadattabile al fine di incrementare la produzione globale di meccanismi. A tale proposito va rilevato che questo produttore cinese non vende il suo prodotto sul mercato interno, né prevede di farlo nell'immediato futuro. Se si lasciassero scadere le misure, quindi, questo produttore potrebbe incrementare rapidamente la produzione e orientarla verso qualsiasi mercato delle esportazioni (compreso quello dell'UE, sul quale attualmente non vende). La società ha inoltre confermato che, in caso di abrogazione delle misure antidumping, chiuderebbe l'impianto di produzione della società thailandese collegata e tutta la produzione di meccanismi sarebbe ritrasferita in Cina. La società che ha collaborato non presentava un elevato livello di investimenti, il che è facilmente spiegabile data l'esistenza della sua società collegata in Thailandia, gli scarsi investimenti che richiede generalmente questo tipo di produzione e il breve tempo necessario per adattare i macchinari in vista della produzione di meccanismi.
- (39) Per quanto riguarda i produttori cinesi che non hanno collaborato, si è concluso che la RPC dispone tuttora di capacità inutilizzate. Ciò è dovuto al fatto che le esportazioni cinesi sono nel complesso diminuite e che nessun dato indica che la capacità della RPC sia calata. Inoltre, si noterà che nell'industria manifatturiera dei meccanismi l'adattamento dei macchinari e delle attrezzature può essere realizzato generalmente in breve tempo; le capacità potrebbero pertanto essere ripristinate facilmente al fine di seguire l'evoluzione del mercato dei meccanismi.
- (40) Per quanto riguarda le vendite all'esportazione verso i paesi terzi realizzate dall'unico produttore cinese che ha collaborato, sono disponibili solo informazioni parziali da cui si desume che le sue vendite sono aumentate del 10% circa tra il 2006 e il PIR. Durante lo stesso periodo il prezzo medio delle sue esportazioni verso i paesi terzi è aumentato dello 0,7%.
- (41) Per quanto riguarda l'andamento delle esportazioni cinesi totali verso altri paesi, i volumi e i prezzi sono stati determinati sulla base delle statistiche cinesi disponibili. Questi dati confermano che le esportazioni di meccanismi dalla Cina nel periodo compreso tra il 2004 e il PIR hanno subito un netto calo. Secondo le statistiche cinesi, il volume dei meccanismi esportati nel 2004, pari a 198 milioni di pezzi, è sceso a 89 milioni durante il PIR. Il prezzo di vendita medio è a sua volta calato sensibilmente tra il 2004 e il 2007, stabilizzandosi, nel corso del PIR, a livelli leggermente inferiori a quelli del 2004. Il fatto che il volume delle esportazioni cinesi di meccanismi abbia

rappresentato, durante il PIR, il 45% soltanto del suo valore del 2004, mentre il prezzo medio all'esportazione durante lo stesso periodo era inferiore del 7% rispetto al suo livello del 2004, conferma che i produttori cinesi, che abbiano collaborato o meno all'inchiesta, sono fortemente incentivati a riconquistare con le loro esportazioni le quote di mercato che detenevano in precedenza, tenuto conto delle loro capacità disponibili e della tendenza registrata negli ultimi anni ad un aumento dei prezzi all'esportazione. In tali circostanze, è ragionevole ritenere che se si lasciassero scadere le misure antidumping il mercato dell'UE diventerebbe estremamente interessante per tutti questi produttori cinesi, che si adopererebbero per esportare quantitativi ingenti su detto mercato.

b) Attrattiva del mercato dell'UE

- (42) Prima dell'istituzione dei dazi antidumping, l'UE ha costituito per la RPC, in termini di volume globale, il secondo mercato d'esportazione di meccanismi. La quota di mercato della RPC è calata costantemente dopo l'istituzione delle misure antidumping, che sono state prorogate in seguito a due inchieste antielusione e sono state oggetto nel 2008 di un riesame che ne ha esteso il campo d'applicazione. Le quote di mercato sono rimaste sostanzialmente stabili durante il periodo considerato e hanno registrato un lieve calo (-0,4%) attestandosi al 3,2% durante PIR. Tuttavia, la dimensione del mercato dell'UE (secondo soltanto a quello degli Stati Uniti) e la domanda che ne deriva fanno dell'UE un obiettivo importante se paragonato ad altri mercati d'esportazione della Cina. Data la presenza, in passato, della Cina sul mercato dell'UE e l'importanza di tale mercato, è ipotizzabile che i produttori cinesi cercheranno in futuro di recuperare quote di mercato nell'Unione.
- (43) Esistono, inoltre, chiare indicazioni che soggetti interessati in Cina seguono attentamente gli sviluppi della presente inchiesta e prevedono la possibilità di cominciare ad esportare i loro prodotti nell'UE. A tale riguardo si osserva che, in seguito all'apertura del procedimento, alla Commissione sono pervenute richieste da un produttore cinese non citato nella domanda di riesame in previsione della scadenza, che ha dichiarato che la società è stata fondata nel 2005, produce meccanismi e prevede di esportare tali prodotti nell'UE a partire dal 2009. Questa società ha preso inizialmente in esame la possibilità di collaborare all'inchiesta, ma non ha risposto al questionario in maniera pertinente. Ciò conferma che l'UE rimane per i produttori cinesi un mercato attraente anche con le misure antidumping esistenti e che, in caso di scadenza delle misure, essi sarebbero ulteriormente incentivati ad iniziare, ad incrementare o a riprendere l'esportazione verso l'UE.
- (44) L'importanza storica e l'attrattiva dell'UE come mercato dei meccanismi è inoltre confermata dai continui tentativi in passato di eludere o assorbire le misure antidumping esistenti. Dall'istituzione delle misure antidumping nei confronti della RPC, infatti, gli esportatori cinesi hanno cercato ripetutamente di eludere e di assorbire tali misure per poter accedere al mercato dell'UE. Si rammenta che le misure in vigore sono state rafforzate nel 2000 a seguito di un procedimento "antiassorbimento"; esse sono state inoltre estese al Vietnam e al Laos rispettivamente nel 2004 e nel 2006 a motivo dell'esistenza di pratiche di elusione e modificate nel 2008 per quanto riguarda la definizione di prodotto in esame, anche in questo caso in seguito all'accertamento di pratiche di elusione che erano consistite nell'apportare leggere modifiche al prodotto.

(45) Per quanto riguarda i prezzi, secondo le statistiche cinesi il prezzo medio all'esportazione dalla RPC verso i mercati dei paesi terzi è più elevato di quello verso l'UE, ma resta sensibilmente inferiore ai prezzi medi praticati sul mercato dell'UE dagli esportatori indiani e thailandesi, che sono i potenziali concorrenti diretti della Cina. Dai dati cinesi relativi all'esportazione risulta che i produttori cinesi, contrariamente a quanto avviene nell'UE, detengono una solida posizione nella maggior parte degli altri mercati. È quindi evidente che il mercato dell'UE costituirebbe un'opzione finanziariamente attraente per gli esportatori cinesi, in quanto potrebbero vendere nell'UE a prezzi più elevati senza compromettere le loro vendite nel resto del mondo e continuare a praticare il dumping vendendo a prezzi inferiori a quelli dei loro principali concorrenti nell'UE.

c) Misure di difesa commerciale applicate dai paesi terzi

(46) Nessun paese terzo applica misure di difesa commerciale nei confronti delle importazioni di meccanismi originari della RPC.

4. Conclusioni

(47) Dall'inchiesta è emerso che sia il produttore esportatore che ha collaborato che, molto probabilmente, anche gli altri produttori esportatori cinesi dispongono di considerevoli capacità inutilizzate, tenuto conto del netto calo delle loro esportazioni tra il 2004 e il PIR. Essa ha inoltre dimostrato l'assiduo interesse da parte dei cinesi nei confronti del mercato dell'UE. Inoltre, in caso di abrogazione delle misure, l'unico produttore che ha collaborato potrebbe facilmente spostare la sua capacità di produzione dalla Thailandia e rilocalizzarla in Cina.

(48) Tenuto conto delle capacità inutilizzate dei produttori cinesi e dell'adattabilità dei loro macchinari e delle loro attrezzature, è probabile che se si lasciassero scadere le misure antidumping la RPC riprenderebbe ad esportare ingenti quantitativi sul mercato dell'UE. Il mercato dell'UE è attualmente l'unico mercato mondiale in cui sono in atto misure antidumping e i fatti inducono a ritenere che gli esportatori cinesi sarebbero sicuramente interessati a riguadagnare quanto prima le quote di mercato che detenevano in passato avvalendosi dell'adattabilità necessaria delle capacità. Tale conclusione è confermata dal fatto che essi potrebbero permettersi di vendere a prezzi inferiori a quelli di tutti i loro concorrenti sul mercato dell'UE, come hanno già dimostrato di poter fare nel corso del PIR.

(49) Tenuto conto di tali conclusioni e di tali fatti, è probabile che, qualora gli esportatori cinesi riprendessero ad esportare nell'Unione europea, il prezzo di tali esportazioni sarebbe inferiore al valore normale. Di conseguenza, si è accertato che un'eventuale abrogazione delle misure esistenti comporterebbe una reiterazione del dumping da parte della Cina.

D. DEFINIZIONE DELL'INDUSTRIA DELL'UNIONE

(50) Durante il PIR, nell'UE sono stati fabbricati meccanismi dai seguenti produttori:

- Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, Vienna, Austria
- Industria Meccanica Lombarda srl, Offanengo, Italia.

- (51) Il primo produttore, il richiedente, ha collaborato all'inchiesta. L'altro produttore dell'Unione (minore) non ha collaborato. L'inchiesta ha stabilito che, durante il PIR, il richiedente rappresentava più del 50% della produzione totale dell'Unione di meccanismi. Si ritiene quindi che tale produttore costituisca l'industria dell'Unione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Esso sarà denominato in appresso "l'industria dell'Unione". Il richiedente e le sue consociate non sono collegati ai produttori esportatori cinesi.
- (52) Va fatto presente che l'industria dell'Unione era originariamente composta da due altre società (Koloman Handler – Austria e Robert Krause – Germania) che sono fallite e sono state rilevate da un gruppo austriaco. Tali società sono state oggetto di un'importante ristrutturazione e l'attuale struttura "Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH" è stata creata nel 2003, ossia circa due anni prima del periodo considerato. Le sedi sociali si trovano in Austria mentre la produzione ha luogo in Ungheria.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UE

1. Consumo nel mercato dell'UE

- (53) Le risposte al questionario fornite dal produttore dell'Unione che ha collaborato sono state utilizzate per determinare il volume delle vendite di meccanismi realizzate dall'industria dell'Unione sul mercato dell'UE. Per calcolare il volume delle vendite del produttore dell'Unione non incluso nella definizione dell'industria dell'Unione sono state impiegate anche altre informazioni disponibili.
- (54) I dati relativi ai volumi delle importazioni sono stati ricavati dalle statistiche di Eurostat, fatta eccezione per le importazioni dalla Thailandia, per le quali ci si è basati sulle risposte al questionario pervenute nel contesto del parallelo procedimento antidumping nei confronti di tale paese.
- (55) Su tale base, il consumo di meccanismi dell'UE è calato da circa 170-180 milioni di pezzi nel 2005 a 165-175 milioni di pezzi durante il PIR (4%)¹².

2. Importazioni dal paese interessato

a) *Volume delle importazioni e quota di mercato*

	2005	2006	2007	PIR
Volume delle importazioni	100	49	41	43
Quota di mercato (%)	7,0%	3,8%	3,2%	3,2%

- (56) Per stabilire il volume totale delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC, è stato ritenuto opportuno includere le importazioni dai paesi ai quali sono state estese le attuali misure antidumping in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, vale a dire Vietnam e Laos (cfr. considerando 4 e 5). Si è infatti ritenuto che le importazioni provenienti da questi paesi fossero in realtà prodotti originari della RPC. Su questa base, è stato riscontrato che il volume totale delle

¹² Al fine di garantire il trattamento riservato dei dati dell'unico richiedente è indicata solo una gamma di dati.

importazioni di meccanismi dalla RPC durante il periodo considerato è calato di più del 50%. Altrettanto è diminuita nello stesso periodo la quota di mercato. Va fatto notare, tuttavia, che tali cifre riguardano le importazioni spedite dal Laos unicamente per il 2005, anno nel quale esse hanno rappresentato la metà delle importazioni. Va ricordato anche che l'inchiesta antielusione riguardante le importazioni di meccanismi spedite dal Laos è stata aperta nell'aprile 2005.

- (57) La quota di mercato della RPC è scesa dal 7,0% al 3,8% nel 2006 e da allora è rimasta stabile (3% circa). Si noterà che, nel quadro del precedente riesame in previsione della scadenza, le quote di mercato della RPC sono drasticamente diminuite dal 14,8% nel 1998 all'1,9% nel 2001, il che significa che oggi la quota di mercato dei meccanismi di produzione cinese è maggiore che alla fine del periodo di riferimento del precedente riesame in previsione della scadenza.

b) Prezzo delle importazioni del prodotto in esame/sottoquotazione

- (58) Dei tre importatori che hanno collaborato, soltanto uno ha importato meccanismi dalla RPC durante il PIR. Si è trattato di quantitativi molto limitati rispetto al volume totale delle importazioni dalla RPC, consistenti in meccanismi con 17 e 23 anelli ad un prezzo d'importazione minimo. Essi non potevano pertanto essere utilizzati come base rappresentativa. Secondo le statistiche di Eurostat, i prezzi all'importazione di meccanismi originari della RPC sono calati del 5% durante il periodo considerato, risultando del 10% circa inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione (se non si considerano i dazi antidumping). Il livello assoluto dei prezzi forniti da Eurostat, tuttavia, risulta piuttosto elevato se confrontato ai prezzi all'importazione indicati dalle statistiche cinesi sulle esportazioni e alle cifre di Eurostat relative ad altri paesi terzi. Come indicato, è probabile che, in caso di abrogazione delle misure, i prezzi all'esportazione cinesi dovranno essere adeguati a quelli dei concorrenti stranieri (Thailandia, India) e, in questo caso, il margine di sottoquotazione sarà molto maggiore.

c) Importazioni da altri paesi terzi

	2005	2006	2007	PIR
India	52,9%	48,3%	44,9%	43,3%
Thailandia	11,5%	12,2%	7,9%	13,0%
Hong Kong	0,2%	0,0%	5,1%	4,9%
Altri	1,2%	2,7%	4,4%	1,7%

- (59) Per quanto riguarda le importazioni da altri paesi terzi, le importazioni di meccanismi originari dell'India sono in calo, mentre quelle di meccanismi originari dalla Thailandia sono leggermente aumentate durante il PIR se paragonate a quelle degli anni precedenti. Al pari di altri paesi, Hong Kong esporta meccanismi verso l'UE ma non sono state formulate osservazioni, né sono disponibili informazioni al riguardo.

3. Situazione economica dell'industria dell'Unione¹³

a) *Produzione, capacità di produzione e utilizzo degli impianti*

	2005	2006	2007	PIR
Produzione	100	102	118	119
Capacità di produzione	100	91	100	103
Utilizzo degli impianti (%)	59%	66%	70%	68%

- (60) Durante il periodo considerato la produzione è aumentata di quasi il 20% mentre la capacità di produzione è rimasta relativamente stabile. Di conseguenza l'utilizzo degli impianti ha seguito un andamento simile a quello della produzione, crescendo di 9 punti percentuali.
- (61) Il livello di utilizzo degli impianti durante il PIR è stato tuttavia inferiore a quello del 2001, anno corrispondente al periodo dell'inchiesta del precedente riesame in previsione della scadenza. Il tasso di utilizzo degli impianti era compreso tra il 70% e il 75%.

b) *Scorte*

	2005	2006	2007	PIR
Scorte finali	100	95	119	143

- (62) Nel periodo considerato le scorte dell'industria dell'Unione sono aumentate complessivamente del 43%. La produzione di meccanismi consiste in larga parte in prodotti standard; l'industria dell'Unione deve pertanto garantire un certo livello di scorte per essere in grado di soddisfare rapidamente la domanda dei suoi clienti. Un eventuale aumento del volume delle scorte finali oltre al livello medio è indice di difficoltà a vendere i prodotti (sia sul mercato interno che su quello d'esportazione). Va tenuto conto anche dell'andamento stagionale delle vendite: con l'inizio dell'anno scolastico durante l'ultimo trimestre il volume delle vendite è maggiore.

c) *Volume delle vendite, quota di mercato e crescita*

	2005	2006	2007	PIR
Volume delle vendite	100	113	118	123
Quote di mercato	24,4%	30,2%	31,5%	31,1%

- (63) Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'UE sono aumentate del 23% nel periodo considerato e le quote di mercato sono cresciute dal 24,4% al 31,1%, ossia di quasi 7 punti percentuali. Questo aumento delle quote di mercato indica che l'industria dell'Unione è cresciuta più rapidamente del consumo.
- (64) Il livello assoluto della quota di mercato è rimasto tuttavia al di sotto di quello del 2001, periodo dell'inchiesta precedente, pari al 40% circa.

¹³ Ogniqualvolta necessario, i dati sono indicizzati (1998 = 100) o forniti in una forcella per motivi di riservatezza.

d) *Prezzi di vendita e costi*

	2005	2006	2007	PIR
Prezzi di vendita	100	88	88	88

- (65) La media ponderata del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione è diminuita del 12% durante il periodo considerato. Va tenuto presente che negli ultimi anni i prezzi della materia prima (acciaio) sul mercato mondiale hanno registrato una tendenza al rialzo e che il prezzo dell'acciaio rappresenta circa il 40% del costo unitario totale. Dal 2006 in poi le vendite sono state effettuate in perdita.

e) *Redditività, utile sul capitale investito, flusso di cassa*

	2005	2006	2007	PIR
Redditività	100	-646	-62	-115
Rendimento delle attività nette	100	-72	-103	-53
Flusso di cassa	100	56	42	-131

- (66) Nel 2005 l'industria dell'Unione era ancora in attivo; la situazione si è gravemente deteriorata l'anno dopo a causa di pratiche di elusione che hanno determinato la proroga delle misure nel 2006 e l'estensione della definizione del prodotto nel 2008. Nonostante una ripresa della redditività nel 2007, l'industria dell'Unione non è riuscita a raggiungere la soglia di redditività e durante il PIR ha subito perdite, peraltro modeste.
- (67) Il flusso di cassa e il rendimento delle attività nette hanno seguito in larga parte la stessa tendenza. In una simile situazione finanziaria il richiedente che rappresenta l'industria dell'Unione incontrerebbe sicuramente difficoltà a reperire capitali al di fuori del gruppo.

f) *Investimenti e capacità a reperire capitali*

	2005	2006	2007	PIR
Investimenti (EUR)	100	190	85	80

- (68) Nonostante il trend negativo degli investimenti con un calo del 20% durante il periodo considerato, l'industria dell'Unione per rimanere competitiva ha tuttavia mantenuto un certo livello di investimenti. Tali investimenti hanno riguardato nuovi macchinari destinati a migliorare il processo di produzione e ad accrescere la competitività.
- (69) Come affermato nel considerando 66, data la fragile situazione finanziaria dell'industria dell'Unione, si può concludere che la sua capacità di reperire capitali da fonti indipendenti è stata seriamente compromessa.

i) *Occupazione, produttività e salari*

	2005	2006	2007	PIR
Occupazione	100	94	105	104
Produttività	100	109	113	114
Massa salariale	100	102	107	111
Salari	100	109	102	106

- (70) Durante il periodo considerato l'occupazione (posti a tempo pieno) è cresciuta del 4% e la produttività, calcolata in migliaia di pezzi prodotti per dipendente nel corso di tale periodo, è migliorata del 14%; il costo globale della manodopera è cresciuto dell'11%, incremento questo imputabile in gran parte all'aumento delle cifre relative all'occupazione; l'aumento salariale medio per dipendente è stato meno marcato.

j) *Entità del margine di dumping effettivo*

- (71) In base alle informazioni più attendibili, l'inchiesta ha stabilito un notevole margine di dumping durante il PIR, pari al 20,7%.

4. Conclusione

- (72) L'industria dell'Unione ha subito una ristrutturazione ed ha in parte tratto vantaggio dall'istituzione delle misure contro le importazioni in dumping. La sua situazione economica è effettivamente migliorata negli ultimi anni: la produzione, le vendite, la quota di mercato e l'occupazione mostrano tendenze positive.
- (73) Nonostante tale andamento positivo, l'industria non è riuscita tuttavia a riprendersi pienamente dal pregiudizio subito in passato. Ciò è dimostrato soprattutto dagli indicatori finanziari: le cifre relative alla redditività, al flusso di cassa e al rendimento delle attività nette rivelano tuttora un certo pregiudizio. L'industria non è neppure stata in grado di eguagliare il livello di vendite e di produzione del passato. Va considerato a questo proposito che, per una parte del periodo considerato, l'efficacia delle misure era stata compromessa dalle pratiche di elusione descritte dianzi.
- (74) Pertanto, benché la situazione economica dell'industria dell'Unione fosse parzialmente migliorata, durante il periodo considerato ha continuato ad essere precaria.

F. RISCHIO DEL PERSISTERE O DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

- (75) L'industria dell'Unione ha ristrutturato le sue attività ed ha tratto vantaggio dalle misure antidumping. Tuttavia, benché tali misure siano state istituite per la prima volta nel 1997, sono risultate pienamente efficaci solo dopo la compensazione degli effetti di pratiche di assorbimento e di elusione. Nonostante il miglioramento, la situazione dell'industria dell'Unione permane fragile e vulnerabile.
- (76) In tali circostanze è opportuno effettuare un'analisi della probabilità di reiterazione del pregiudizio notevole per esaminare se - qualora le misure fossero abrogate - i previsti sviluppi in termini di volumi e di prezzi delle importazioni dalla RPC aggraverebbero la situazione dell'industria e le arrecherebbero un notevole pregiudizio.

1. Impatto sull'industria dell'Unione del previsto aumento delle importazioni oggetto di dumping

- (77) Si ricorda che la Cina dispone di considerevoli capacità inutilizzate e che la produzione di meccanismi potrebbe essere facilmente incrementata in misura significativa, come si deduce dalle conclusioni di cui sopra, secondo cui l'unico produttore cinese che ha collaborato potrebbe facilmente ripristinare la sua capacità di produzione - attualmente ridotta - e persino chiudere il suo impianto di produzione in Thailandia per rilocalizzare la produzione in Cina. Inoltre, altri produttori cinesi che non hanno collaborato dispongono di considerevoli capacità inutilizzate o potrebbero facilmente ristabilire tali capacità dal momento che l'adeguamento dei macchinari richiede tempi brevi e le attrezzature necessarie alla fabbricazione dei meccanismi hanno un'ampia gamma di applicazioni.
- (78) Si è stabilito che, qualora le misure fossero abrogate, un eventuale aumento della produzione di meccanismi nella RPC comporterebbe con ogni probabilità esportazioni massicce nell'UE. Questa constatazione si basa sul fatto che, a tutt'oggi, il mercato dell'UE è un mercato importante; lo è stato in passato per gli esportatori cinesi che sicuramente cercherebbero di recuperare le quote di mercato perse. L'attrattiva del mercato dell'UE per gli esportatori cinesi è stata inoltre chiaramente dimostrata dai numerosi tentativi di evitare le misure antidumping in vigore. Alcune misure sono state infatti assorbite, altre eluse attraverso la spedizione da altri paesi terzi e perfino apportando leggere modifiche ai prodotti.
- (79) Infine, è evidente che un eventuale futuro incremento delle importazioni di meccanismi nell'UE avrebbe gravi conseguenze negative sulla situazione dell'industria dell'Unione. Come già detto, l'abrogazione delle misure dovrebbe comportare l'importazione di meccanismi RPC in ingenti quantitativi. Inoltre, è molto probabile che tali importazioni eserciterebbero una forte pressione sui prezzi del mercato dell'UE, e di conseguenza sull'industria dell'Unione, come suggerisce l'analisi del livello dei prezzi praticati sui mercati dell'UE e dei paesi terzi. Infatti, secondo Eurostat, gli attuali prezzi cinesi sono inferiori del 10% circa ai prezzi dell'UE (al netto dei dazi antidumping) e superano attualmente di molto il prezzo medio dei potenziali concorrenti della Cina (India e Thailandia) sul mercato dell'UE. Nel caso in cui le misure fossero abrogate e i produttori cinesi fossero in grado di esportare nell'UE tutti i tipi di meccanismi al netto di dazi antidumping, è più che probabile che, almeno in una certa misura, cercherebbero di allineare i loro prezzi a quelli dei loro concorrenti. Lo conferma anche il (basso) livello dei prezzi cinesi sui mercati dei paesi terzi ricavato dalle statistiche cinesi sulle esportazioni. In assenza di misure, il mercato dell'UE acquisterebbe interesse per gli esportatori cinesi.

2. Conclusioni sulla probabilità di reiterazione del pregiudizio

- (80) Stante quanto precede, la scadenza delle misure antidumping applicate alle importazioni di meccanismi originari della RPC comporterebbe probabilmente un rapido aumento del volume di tali importazioni nell'UE a prezzi estremamente bassi, con conseguente netto ribasso dei prezzi sul mercato dell'UE. Occorre sottolineare che la maggior parte dei prodotti commercializzati sul mercato dei meccanismi è altamente standardizzata e che il prezzo costituisce pertanto il principale fattore determinante.

- (81) Un incremento sostanziale delle importazioni dalla RPC a prezzi di dumping associato a una forte sottoquotazione dei prezzi avrebbe sicuramente gravi conseguenze sulla situazione già precaria dell'industria dell'Unione. Ciò le arrecherebbe un notevole pregiudizio e ne vanificherebbe gli sforzi di ristrutturazione.

G. INTERESSE DELL'UE

1. Introduzione

- (82) Si è esaminato se esistessero motivi validi per concludere che non è nell'interesse dell'Unione europea prorogare le misure antidumping in vigore. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, sono stati considerati, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto della proroga delle misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento, nonché le conseguenze della scadenza di tali misure.
- (83) Per valutare l'impatto di un eventuale mantenimento delle misure, tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni a norma dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento di base. Come si è detto, soltanto i produttori dell'Unione che hanno collaborato e tre importatori non collegati hanno risposto al questionario. Hanno formulato osservazioni anche un importatore non collegato e un utilizzatore, senza rispondere al questionario.

2. Interesse dell'industria dell'Unione

- (84) L'industria dell'Unione era costituita da due produttori quando è stata presentata la prima denuncia antidumping nel 1995: Koloman Handler GmbH, una società austriaca, e Robert Krause GmbH & Co, una società tedesca. Le due società erano presenti da lungo tempo sul mercato dell'UE, confrontate tuttavia con gravi difficoltà finanziarie dovute, fra l'altro, a importazioni effettuate in condizioni sleali.
- (85) La loro situazione economica era precaria al punto di dover dichiarare fallimento. La Robert Krause GmbH è fallita nel 1998 e lo stesso è successo alla società subentrante nel 2002, mentre la Koloman Handler è divenuta insolvente nel 2001. Entrambe le società sono state rilevate da un'altra società, SX Bürowaren Produktions- und Handels GmbH, che a sua volta è stata acquistata dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH, il denunciante nel presente riesame.
- (86) Da allora l'attività della società è stata ristrutturata per essere più competitiva sul mercato mondiale, ma in particolare sul mercato principale del denunciante, cioè sul mercato dell'UE.
- (87) L'acquisizione di Bensons, che da anni opera nel settore dei meccanismi e conta società stabilite nei Paesi Bassi, a Singapore, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, è una chiara dimostrazione della volontà dell'industria dell'Unione di potenziare il proprio accesso ai mercati mondiali e della serietà dei suoi sforzi di ristrutturazione.
- (88) Gli sforzi del denunciante hanno avuto successo, almeno parzialmente, come si può dedurre dall'analisi della situazione economica della società. Negli ultimi anni sono cresciuti la produzione, il volume delle vendite, la quota di mercato e l'occupazione.

- (89) Gli sforzi intrapresi dall'industria per migliorare la sua situazione sono stati tuttavia vanificati giacché gli effetti delle misure istituite contro le importazioni sleali sono stati attenuati da pratiche di assorbimento e di elusione. Di conseguenza, nonostante il notevole miglioramento, la situazione dell'industria rimane fragile, come è dimostrato dall'andamento degli indicatori finanziari.
- (90) Pertanto, l'industria resta vulnerabile agli effetti di un eventuale aumento delle importazioni dalla RPC a prezzi bassi e in dumping. È ovvio che, qualora fossero abrogate le misure, l'industria si troverebbe nuovamente ad affrontare gravi difficoltà che potrebbero comportarne la scomparsa definitiva. Attraverso i suoi sforzi di ristrutturazione l'industria dell'Unione ha dimostrato di essere un'industria vitale che riesce ancora a rifornire una parte importante del mercato dell'UE, ma ha bisogno di una protezione supplementare ed efficace contro le importazioni oggetto di dumping per conseguire solidità e salute.
- (91) In considerazione di quanto precede, si conclude che sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione prorogare le misure per altri cinque anni.

3. Interesse degli importatori

- (92) Quattro importatori non collegati hanno partecipato a questa inchiesta, ma soltanto tre di loro hanno risposto al questionario. Tuttavia, essi non hanno più importato meccanismi dalla RPC, ad eccezione di una società che ha importato unicamente meccanismi con 17 e 23 anelli soggetti ad un prezzo minimo all'importazione. Due di loro si sono dichiarati contrari all'inchiesta ed hanno contestato le misure antidumping in vigore da dieci anni e il terzo si è dichiarato neutrale ed ha affermato di non essere interessato dalle attuali misure.
- (93) Gli importatori hanno denunciato principalmente la scarsa disponibilità di fonti di approvvigionamento sul mercato dell'UE, dovuta alla portata delle misure antidumping istituite contro le importazioni dalla RPC e alla rilevante quota di mercato dell'industria dell'Unione, nonché al fatto che essa possiede un importante distributore di meccanismi sul mercato dell'UE che godrebbe di una sorta di esclusiva per i meccanismi originari dell'India.
- (94) A tale riguardo va segnalato che esistono attualmente diverse fonti di approvvigionamento sul mercato dell'UE: l'industria dell'Unione stessa, l'altro produttore dell'Unione o fonti diverse dalla RPC, ad esempio la Thailandia.
- (95) Inoltre, anche se il livello delle attuali misure è in effetti relativamente alto, le misure sono state rafforzate a seguito di un'inchiesta che ne ha dimostrato l'assorbimento da parte degli esportatori cinesi. L'attuale livello è pertanto pienamente giustificato.
- (96) Dall'istituzione delle misure e dal loro rafforzamento, le importazioni dalla RPC sono notevolmente diminuite ed hanno rappresentato solo una piccola parte del mercato dell'UE durante il PIR. Gli importatori tuttavia si sono adeguati alla situazione ed hanno cambiato fonti di approvvigionamento. Ammettendo che, in assenza di misure, la scelta delle fonti di approvvigionamento per gli importatori sarebbe maggiore (essi non importano al momento meccanismi originari della RPC), il mantenimento delle misure non inciderebbe negativamente sulla loro situazione economica.

(97) In base a quanto precede si conclude che il mantenimento delle misure in vigore non avrebbe effetti rilevanti sugli importatori.

4. Interesse degli utilizzatori

(98) L'unico utilizzatore che ha risposto al questionario ha fornito argomentazioni valide a favore di una proroga delle misure, sostenendo che la qualità dei meccanismi prodotti dall'UE supera di gran lunga quella dei meccanismi importati dalla RPC.

(99) Un altro utilizzatore ha formulato alcune osservazioni ma non ha fornito elementi a sostegno delle sue affermazioni. Ciò lascia presupporre che, nonostante l'esistenza delle misure, queste non abbiano inciso in maniera significativa sugli utilizzatori. È quindi improbabile che la situazione degli utilizzatori possa peggiorare a causa del mantenimento delle misure antidumping.

5. Interesse delle industrie fornitrici

(100) I fornitori di filo e nastro d'acciaio vendono una percentuale trascurabile della loro produzione all'industria dell'Unione e non sono pertanto interessati dall'esito del presente procedimento. Nessuno di essi si è manifestato come parte interessata.

6. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

(101) Per quanto riguarda gli effetti di un'eventuale scadenza delle misure sulla concorrenza nell'UE, va sottolineato che nel mondo esistono soltanto pochi produttori di meccanismi, e che si tratta per la maggior parte di produttori esportatori cinesi o controllati da società cinesi. La scomparsa dei pochi produttori esistenti non controllati da società cinesi avrebbe pertanto ripercussioni negative sulla concorrenza nell'UE.

7. Conclusioni relative all'interesse dell'UE

(102) Tenuto conto dei fatti e delle considerazioni che precedono, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere le misure antidumping in vigore.

H. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI E MISURE ANTIDUMPING

(103) Tutte le parti sono state informate delle considerazioni e dei fatti principali in base ai quali si intendeva raccomandare la proroga delle misure in vigore. È stato anche fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni e ricorsi concernenti le informazioni comunicate. Le osservazioni presentate sono state analizzate, ma non hanno condotto a una modifica delle considerazioni e dei fatti principali in base ai quali è stato deciso di prorogare le attuali misure antidumping.

(104) Ne consegue che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è opportuno prorogare le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese, istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004, del 29 novembre 2004.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 originari della Repubblica popolare cinese.
2. Ai fini del presente articolo, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Il sistema di apertura è a trazione oppure con un dispositivo d'acciaio a scatto, fissato al meccanismo.
3. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:
 - a) per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 11, 8305 10 00 13, 8305 10 00 19 e 8305 10 00 34), l'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 euro per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto;
 - b) per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 21, 8305 10 00 23, 8305 10 00 29 e 8305 10 00 35)

	Aliquota del dazio	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese:		
– World Wide Stationery Mfg, Hong Kong, Repubblica popolare cinese	51,2%	8 934
– Tutte le altre società	78,8%	8 900

Articolo 2

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 spediti dal Vietnam, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati originari di tale paese o meno (codici TARIC 8305 10 00 11 e 8305 10 00 21).
2. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli di cui al codice NC ex 8305 10 00 spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano

dichiarati originari di tale paese o meno (codici TARIC 8305 10 00 13 e 8305 10 00 23).

3. Ai fini del presente articolo, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno quattro semianelli in filo di acciaio e che sono tenuti insieme da un rivestimento di acciaio. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un piccolo dispositivo a scatto fissato al meccanismo.
4. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è la seguente:
 - a) per i meccanismi con 17 e 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 21 e 8305 10 00 23), l'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione di 325 euro per 1 000 unità e il prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto;
 - b) per i meccanismi diversi da quelli con 17 o 23 anelli (codici TARIC 8305 10 00 11 e 8305 10 00 13) l'importo del dazio è pari al 78,8%,

Articolo 3

Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles

Per il Consiglio
Il Presidente